

## CIRCOLARE N° 25-2016 DEL 26 MAGGIO 2016

### Funkionamento e ottimizzazione SISTRI DM 30.3.2016 (G.U. 4.5.2016 n. 120)

Sulla GU 24 maggio 2016, n. 120 è stato pubblicato il DM [30 marzo 2016, n. 78](#) "Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'[articolo 188-bis](#), comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Tale norma, considerato quanto emerso dalle consultazioni delle associazioni di categoria interessate effettuate nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI e considerati gli esiti delle interlocuzioni stabilite con l'Agenzia per l'Italia digitale relative alle verifiche tecniche e alla congruità dei costi afferenti alla semplificazione ed ottimizzazione del sistema SISTRI, semplifica e ottimizza il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Riordina, sostanzialmente, le preesistenti disposizioni e rimanda a futuri decreti molte norme attuative, in attesa del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti previsto dall'[articolo 11](#), comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Veniamo ora a una disamina più approfondita del decreto:

- l'art.1 fornisce una serie di utili definizioni;
- l'art.2 stabilisce che con futuri decreti ministeriali verranno definite le procedure operative necessarie per l'accesso al SISTRI, l'inserimento e la trasmissione dei dati, nonché quelle da applicare nei casi in cui, in ragione delle peculiarità degli stessi, si richiedano disposizioni differenziate o specifiche;
- l'art.3 affida all'Arma dei Carabinieri la gestione dei processi e dei flussi di informazioni contenuti nel SISTRI;
- l'art.4 ricorda che sono tenuti ad aderire al SISTRI i soggetti indicati dall'[articolo 188-ter](#) del D.Lgs 152/2006, vale a dire:
  - a) nel caso delle imprese e degli enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi a titolo professionale, nonché le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori;
  - b) nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto, o il raccomandatario marittimo delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;
  - c) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'[articolo 18](#), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'[articolo 16](#) della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
  - d) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Infine possono aderire su base volontaria al SISTRI i soggetti indicati dall'articolo 188-ter, comma 2, del decreto legislativo 152/2006.

- l'art.5 stabilisce che sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali localizzati nel territorio della Regione Campania.

I successivi articoli (per cui seguiranno opportuni approfondimenti) riguardano gli obblighi derivanti dall'applicazione del SISTRI, le procedure speciali e le modalità operative semplificate nonché il catasto dei rifiuti.

Si segnala, infine, l'art.23 che abroga e sostituisce l'originario decreto [10 novembre 2011, n. 219](#) "Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)" e le successive modifiche.

**Il decreto entra in vigore il giorno 8 giugno 2016.**